

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: termini di versamento

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA: TECNICHE REDAZIONALI DEGLI SCRITTI DIFENSIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, sulle operazioni in generale **non assoggettate ad Iva** (se di ammontare **superiore a 77,47 euro**) è dovuta l'**imposta di bollo**: è dovuta ad esempio sulle operazioni fuori campo Iva ex [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#) oppure ex [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), sulle **operazioni non imponibili con dichiarazione di intento** di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\) D.P.R. 633/1972](#), mentre non è applicata sulle operazioni relative a **cessioni di beni all'estero non imponibili** [articolo 8, comma 1, lettere a\) o b\), D.P.R. 633/1972](#).

A seguito dell'introduzione della **fatturazione elettronica**, i **termini** e le **modalità di assolvimento dell'imposta di bollo** su tali documenti, originariamente disciplinati dall'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), sono stati ulteriormente oggetto di modifica ad opera del [D.M. 4.12.2020](#) a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021.

Questo significa che per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel **4° trimestre 2020 ha continuato ad essere applicato il termine come modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)**: entro il giorno **20 del mese successivo al trimestre di riferimento**. Il versamento doveva essere stato fatto entro lo scorso **20 gennaio**.

Dal **01.01.2021** l'[articolo 1 D.M. 4.12.2020](#) stabilisce che:

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel **primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare** dell'anno di riferimento è effettuato entro l'**ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** (quindi **31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio**);
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre solare** è effettuato entro l'**ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre** (quindi **30 settembre**).

Inoltre viene precisato che:

- nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro**, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre solare dell'anno di riferimento** (quindi 30 settembre);
- nel caso in cui l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse **nei primi due trimestri solari** dell'anno, complessivamente considerato, non superi **l'importo di 250 euro**, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre solare dell'anno di riferimento** (quindi 30 novembre).

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il **Sistema di interscambio**, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'**integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con modalità telematiche **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre**.

Tuttavia, se il cedente o il prestatore, o l'intermediario delegato, ritiene che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede, **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo** alla chiusura del trimestre, alla **variazione dei dati comunicati**, eccetto che per il secondo trimestre solare dell'anno, dove il termine è fissato nel 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Si evidenzia che le **modalità tecniche per l'effettuazione delle suddette integrazioni**, della loro messa a disposizione, della consultazione e della variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, verranno stabilite con apposito **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Poi l'Agenzia delle entrate deve rendere noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, sempre in modalità telematica, entro il giorno **15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** (20 settembre per il secondo trimestre), **l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite lo SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni eventualmente variate dal contribuente.

Il successivo **versamento** dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia, nell'area riservata del soggetto passivo Iva, con **addebito su conto corrente bancario o postale o tramite modello F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 2521 per il 1° trimestre;
- 2522 per il 2° trimestre;
- 2523 per il 3° trimestre;
- 2524 per il 4° trimestre.